



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA SINDACALE

NUM. GEN. 89 DEL 17/09/2025

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM₁₀ pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato Pm₁₀, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'art. 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all'obbligo previsto all'art. 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di fare sì che i piani di qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Consiglio n. 377 del 15/04/2025 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2004 e 2016) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

- la Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 un "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea";
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure stabilite dalla DGR n. 238/2021;
- con DGRV n. 377 del 15/04/2025 l'aggiornamento del PRTRA, Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera con le relative misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM₁₀ raggiunto e modulato su tre livelli:
 - a) livello di attenzione – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - b) livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - c) livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì, mercoledì e venerdì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

TENUTO CONTO di:

- il "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019 anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;
- gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (T.T.Z.), riunitosi il 11/09/2025;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 - *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii *"Norme per la tutela dell'ambiente"*;
- la Legge 10/1991 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"*;
- L.R. Veneto n. 11/2001 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"*;

- il DPR 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- lo Statuto del Comune di Piazzola sul Brenta;

O R D I N A

di istituire le seguenti misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico:

➤ **PERIODO INVERNALE 1/10/25 - 30/04/26**

LIVELLO DI ATTENZIONE "VERDE": nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM_{10} secondo le persistenze di cui ai punti successivi:

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria “M” (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria “N” (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria “M” (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria “N” (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria “L” Euro 0;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e del periodo da sabato 13/12/25 a martedì 06/01/26, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

b) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria “N” “L” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;

- c) (Azione AG.1.a) **Divieto assoluto di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modica quantità, e potenziamento dei controlli, fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D. Lgs. N. 19 del 2021);
- d) (Azione E.7.a), limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), a soli due eventi complessivi, proposti o autorizzati dall'ente comunale, prescrivendo le dimensioni massime consentite per i falò e assicurando che la biomassa utilizzata sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.);
- e) (Azione E.3.a) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di Legge (DPR n. 74/2013);
- f) (Azione E.3.c) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza \leq a 35 kw alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del decreto ministero ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kw alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
- (azione e.1.a) divieto di
- utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "3 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- g) (Azione E.3.d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kw, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato x, parte ii, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8);

- i) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;

➤ ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

1. PRIMO LIVELLO ALLERTA "ARANCIO" *Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata (da ARPAV) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

a) (Azione T.3.a) Divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), con esclusione del periodo da sabato 13/12/25 a martedì 06/01/26, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

c) (Azione E.7.a) **divieto assoluto di falò tradizionali, barbecue*** (utilizzanti combustibili solidi) e **fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a); (*) Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economico-commerciali.

d) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli, fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

e) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore

f) (Azione E.3.c) obbligo di:

- **installazione** di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
 - **installazione** di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
- (Azione E 1 a) divieto di
- **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese)
- g) (Azione E.3.a) **limite massimo di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8;

2. SECONDO LIVELLO ALLERTA "ROSSO" *Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM₁₀, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti. Le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.*

- a) Divieto di circolazione tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 18:30 delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):
- Autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2, 3;
 - Autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2, 3;
 - Ciclomotori e Motoveicoli (*) categoria "L" Euro 0;

su tutte le strade comunali (con esclusione delle strade provinciali SP 10, SP 27, SP 75, SP 94, SP 94d e statali SS 47), con esclusione dei giorni 25/12/25 e 26/12/25, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

- b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- c) (Azione E.7.a) **divieto assoluto di falò tradizionali, barbecue*** (utilizzanti combustibili solidi) e **fuochi d'artificio**, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
(*) Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economico-commerciali.
- d) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli, fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- e) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- f) (Azione E 3 c) obbligo di:
 - **installazione** di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
 - **installazione** di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **"4 stelle" o superiore** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di **polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³**; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione)*;
- (Azione E 1 a) divieto di
 - **utilizzare** generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva **inferiore a "4 stelle"** (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) (Azione E.3.a) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; **limite massimo di 17 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'**obbligo di chiusura delle porte** comunicanti con l'esterno

degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8;

ORDINA ALTRESÌ

- a) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- b) il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- c) al Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia del Comune di Piazzola sul Brenta di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

AVVERTE CHE

il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;

AVVISA CHE

Qualora nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento portasse ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiverà e rimarrà valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avverrà se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizzerà una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.piazzola.pd.it/> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

Il Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, che si rendessero necessari, comprese eventuali modifiche al presente provvedimento, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza, circoli con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero sostì ovvero effettuò una fermata operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Le violazioni riguardanti il divieto di combustioni all'aperto e di spandimento liquami zootecnici comportano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di Euro 100,00.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Lavori pubblici, Manutenzioni ed Ecologia.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

Allegato A

Deroghe alle misure limitative del traffico

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti su area pubblica che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio;
- k) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati per trasporti specifici e uso speciale, di cui all'art. 54 comma 1 lettere f) e g) del D. Lgs. 285/1992 e all'art. 203 del DPR 495/1992, veicoli classificati come mezzi d'opera, di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del D. Lgs. 285/1992;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- p) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- q) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti.
- r) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) in occasione delle relative manifestazioni;
- s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;
- t) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla **dicitura Euro 3 e Euro 4 Diesel** relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30** limitatamente ai periodi di livello di attenzione (**colore verde**) e dalle **8.30 alle 11.00** limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (**colore arancio**);
- u) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività **cantieristica edile** o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle **8.30 alle 11.00** e dalle **15.00 alle 17.30**, limitatamente ai periodi di livello di attenzione (**colore verde**) e livello allerta 1 (**colore arancio**);
- v) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- w) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso, muniti di titolo autorizzatorio;
- x) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, muniti di titolo autorizzatorio; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili, muniti di titolo autorizzatorio;
- y) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- z) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- aa) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio; è ammesso altresì il car pooling per i veicoli degli accompagnatori, per il medesimo servizio e con titolo autorizzatorio;
- bb) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- cc) Macchine agricole (art. 57 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 ss.mm.ii);
- dd) E' consentita la circolazione di Autoveicoli, Motoveicoli e Ciclomotori destinati alla rottamazione ed in attesa della consegna del nuovo mezzo" (da comprovare mediante copia dell'atto di acquisto e titolo autorizzatorio).

Ai fini del presente provvedimento si definisce **"Titolo Autorizzatorio"** un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito; la stessa dovrà essere esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

Il “Titolo Autorizzatorio” dovrà contenere anche la seguente dicitura: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47, comma 3 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

da utilizzare per la circolazione nel territorio comunale **dal 01/10/2024 al 30/04/2025**
secondo l'Ordinanza del Sindaco ...

Il/La sottoscritto/a, nato/a il
..... a residente a
..... in Via
..... n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 - D.P.R. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità che in data alle ore
con il mezzo targato
si recherà in via per una delle seguenti
motivazioni:

☐ assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, tra cui, l'acquisto di beni di prima necessità;

☐ impossibilità a recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro; *(unitamente alla presente autodichiarazione esibire dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia, l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione);*

☐ attività cantieristica edile o su strada (solo per veicoli (N2, N3) afferenti a tali attività): durata cantiere:.....

☐ trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

☐ personale sanitario e tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

☐ particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;

☐ trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni *(compilare con i riferimenti della/e scuola/e e se necessario aggiungere in fondo alla dichiarazione ulteriori istituti);*

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD

nome scuola:
tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....
nome/cognome del/dei minore/i:.....
orario inizio:..... orario fine:

nome scuola:
tipologia scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria primo grado):.....
nome/cognome del/dei minore/i:.....
orario inizio:..... orario fine:

☐ trasporto collettivo degli atleti (limitato ai veicoli delle società sportive muniti di chiara identificazione).

☐ veicolo destinato alla rottamazione o alla radiazione per esportazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (*unitamente alla presente autodichiarazione esibire documentazione contrattuale attestante l'acquisto del nuovo veicolo*).

Data.....

Il/La dichiarante

Nota: al momento della presentazione alle Autorità preposte ai controlli esibire contestualmente patente di guida o documento di identità valido.

IL SINDACO
Valter Milani



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

ORDINANZA SINDACALE NUM. GEN. 89 DEL 17/09/2025

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

**OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico
nel periodo dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.**